

Limite al contante, sanzioni «in cinque fasi»

Dal 1° febbraio, per la violazione del limite di 1.000 euro, l'iter prevede contestazione, istruttoria, decretazione e notifica della sanzione, esecuzione

Con la circolare n. 2 del 16 gennaio, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio”, il Ministero dell'Economia e delle finanze fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito al **limite** all'uso di **contanti** e di titoli al portatore di cui all'art. 49 del DLgs. 231/2007. Attualmente tale limite è pari a **1.000 euro**, per effetto di quanto disposto dal DL n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011. L'importo di 1.000 euro è riferito alla somma complessiva del trasferimento: ne consegue il **divieto** di frazionamento “artificioso” di un unico importo di 1.000 euro, o superiore, in più pagamenti in contanti che, ancorché di importo singolarmente inferiore alla soglia di legge, siano di fatto riconducibili ad un'unica transazione economica. La violazione al nuovo limite potrà essere sanzionata a partire **dal 1° febbraio 2012**.

Dopo aver ricordato quali disposizioni di cui all'art. 49 permangono ancora valide, il MEF descrive la **procedura** per l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione del suddetto limite di 1.000 euro, al di là del quale va garantita la **tracciabilità** dei pagamenti, che quindi possono avvenire solo attraverso strumenti nominativi (ad es., assegni bancari o postali sui quali sia apposta la clausola di non trasferibilità, bonifici bancari, carte di credito).

L'iter per l'applicazione delle sanzioni è suddiviso in **cinque fasi**: la prima concerne la **contestazione** della violazione, conseguente alla **comunicazione** effettuata dai soggetti obbligati ai sensi dell'art. 51 del DLgs. 231/2007, tra cui anche i professionisti. L'ufficio ricevente, dopo aver valutato se la segnalazione sia completa e procedibile, ha **90 giorni** di tempo dal protocollo di arrivo della stessa per notificare la contestazione all'autore della violazione. Detto termine è chiaramente interrotto ove l'ufficio sia costretto a richiedere ulteriori elementi al segnalante: in tal caso i termini si riaprono dal momento della ricezione dei dati richiesti.

Alla contestazione da parte del MEF o della Guardia di Finanza segue l'**istruttoria**, nel corso della quale possono essere inviate, **entro i 30 giorni** dalla notifica, **memorie difensive** scritte da parte del soggetto (persona fisica o giuridica) al quale è imputata la violazione. Il MEF precisa che questi termini possono essere dilatati per consentire alla parte una piena difesa, o anche per l'eventuale audizione della stessa presso la Ragioneria territoriale competente.

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS
MAURO O. ANDRETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio
Finanza Agevolata
Finanza Aziendale
Privacy
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese

A questo punto, si procede alla **decretazione** della **sanzione**, ovvero al **proscioglimento** nel merito o all'**archiviazione** per motivi procedurali (ad es. decadenza o prescrizione). Nella circolare si precisa che la motivazione deve essere **congrua ed esaustiva**, dovendo fornire elementi di risposta alle eventuali deduzioni prodotte dalla parte; si precisa altresì che la sanzione è irrogata per le contestazioni relative ad importi per cui sia stata data la possibilità di obblare al momento della contestazione.

Alla decretazione fa seguito la notifica del **provvedimento sanzionatorio** alla parte entro i termini stabiliti per la prescrizione, vale a dire **entro cinque anni** dal momento dell'avvenuta notifica della contestazione agli autori delle violazioni (ai sensi della L. n. 689/1981).

Infine, il procedimento si conclude con l'**esecuzione**: notificato il decreto, scaduti i termini per la presentazione del ricorso (con conseguente sospensione dell'esecuzione), l'ufficio deve inviare una lettera di sollecito di pagamento, prima dell'eventuale iscrizione a ruolo dell'importo della violazione tramite Equitalia. Il **ricorso** va proposto esclusivamente innanzi al **Tribunale** del luogo in cui è stata commessa la violazione, **entro 30 giorni** dalla notificazione del decreto (che diventano 60 se l'interessato è residente all'estero), mentre non è possibile rivolgersi al Giudice di Pace. Il MEF sottolinea altresì l'inammissibilità del ricorso depositato oltre i termini. In caso di sentenza sfavorevole, l'**appello** può essere proposto **entro 6 mesi** dalla data di deposito della sentenza o entro 30 giorni dall'eventuale notificazione della stessa, fermo restando che dal secondo grado in poi la rappresentanza in giudizio spetta esclusivamente all'Avvocatura dello Stato.

Nella circolare sono infine individuate le **sei sedi** delle Ragionerie Territoriali dello Stato competenti per la trattazione di posizioni relative a quelle contestazioni della Guardia di Finanza aventi ad oggetto violazioni all'art. 49 per importi **eccedenti i 250.000 euro, non oblabili**: si tratta delle RTS di Roma, Milano, Napoli, Genova, Bologna e Bari. Tali sedi sono altresì competenti anche per quanto attiene alle violazioni dell'art. 50 (apertura di conti/libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia) e dell'art. 51 (omessa comunicazione al MEF da parte dei soggetti obbligati).

In ogni caso possono essere definiti con decreto motivato, e quindi trattati in ogni sede delle 22 RTS, i procedimenti relativi a violazioni di valore superiore a 250.000 euro, ma composti da **più rilievi**, tutti di importo inferiore o pari a 250.000 euro, per i quali, nel processo verbale di contestazione, sia stata concessa alle parti la possibilità di chiudere il procedimento con obblazione.

(fonte Eutekne)